

CONTRATTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norma in materia di governo dell'autonomia del Trentino) tra le Parti:

1. **ENTE** _____, con sede a _____ in _____, codice fiscale n. _____, di seguito denominato “Ente”, rappresentato dal Segretario _____, in forza di quanto disposto dalla deliberazione n. _____ del _____, di data _____ circa la sottoscrizione del presente contratto
2. **TRENTINO RISCOSSIONI**, con sede a Trento in Via Jacopo Aconio, n. 6, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02002380224, Società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata “Società”, rappresentata dal dott. Mauro Caldini, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* come da nomina dell’Assemblea dei Soci di data 11 giugno 2020

PREMESSO CHE:

– l’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha autorizzato la Provincia Autonoma di Trento a “costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dall’articolo 10, comma 7, lettere c) o d), della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, denominata "Trentino Riscossioni S.p.A.", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2, possono affidare sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

- l’attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- la funzione di riscossione coattiva delle entrate ai sensi dell’articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell’articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossione) del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

- l'attività di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.
 - la Provincia, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 2 possono affidare alla società tutte le attività connesse o complementari a quelle previste dal comma 1, ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;
 - ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34, “lo statuto della Società prevede che alla stessa possano partecipare anche gli Enti ad ordinamento provinciale e regionale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b). Il medesimo statuto prevede che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché, alle condizioni previste dallo statuto e nel rispetto del diritto comunitario, altri enti pubblici e la società costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248”;
 - la Provincia, sulla base della normativa sopra esposta, ha costituito in data 2 dicembre 2006 la Società Trentino Riscossioni S.p.A., con sede attualmente in Via Jacopo Aconcio, n. 6 - Trento;
 - in ordine alla partecipazione nella Società degli Enti ad ordinamento provinciale e regionale, l'articolo 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, prevede che “qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più Enti, l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio”;
 - -a tal fine è stato approvato, con delibera di Giunta provinciale n. 883 del 14 giugno

2019, lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la Società Trentino Riscossioni S.p.A.;

- -il Comune di **Sella Giudicarie** giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del **18 giugno 2020** ha stabilito di aderire alla predetta convenzione;
- -ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata convenzione, con l'atto dell'adesione alla medesima l'Ente aderente accetta anche le condizioni generali di servizio;
- -l'art. 1, comma 2, delle predette condizioni generali di servizio, prevede che, attenendosi alle disposizioni in esse contenute, ciascun Ente affidi alla Società, mediante contratto di servizio, anche disgiuntamente, almeno una delle attività indicate nell'art. 2;
- -la legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha significativamente modificato la riscossione coattiva delle entrate affidate alla Società;
- -sulla base di tali disposizioni, occorre ora procedere alla stipulazione del contratto di servizio tra l'Ente e la Società, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 3/2006;
- la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Enti o Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente pubblico, Imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico, fra le quali rientra la Società Trentino Riscossioni S.p.A.. Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti le

attività di riscossione dei tributi, di altre entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazioni amministrative, comprendente le attività di accertamento, liquidazione e della riscossione spontanea e coattiva, nonché delle attività propedeutiche, complementari e conseguenziali a questa, relativamente alle attività affidate ai sensi del successivo art. 2 del presente contratto.

Art. 2

ATTIVITÀ

2.1 L'Ente, ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, affida alla Società la gestione delle seguenti attività e/o funzioni, le cui modalità di svolgimento e le fasi procedurali sono esplicate nei rispettivi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto:

- a) **l'invio delle note di cortesia per L'IMIS ai sensi del punto 2.2 lett h) dell'allegato A al presente contratto;**
- b) la riscossione coattiva stragiudiziale e giudiziale delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle sanzioni amministrative per tutti gli anni per i quali non siano scaduti i termini di decadenza e/o prescrizione, **limitatamente alle attività necessarie per la riscossione coattiva ai sensi del punto 2.4 e seguenti dell'allegato D al presente contratto.**

Su richiesta specifica dell'Ente, la Società presta, anche presso la sede dell'Ente medesimo, supporto e consulenza in materia di accertamento, liquidazione, riscossione spontanea, riscossione coattiva e relativa contabilizzazione dei pagamenti.

2.2 La titolarità della funzione impositiva e la sottoscrizione degli atti dell'attività ordinaria rimangono in capo all'Ente.

2.3 La titolarità della funzione di riscossione coattiva e la sottoscrizione degli atti ad essa afferenti sono di competenza della Società che svolgerà le funzioni connesse e conseguenti a tale attività secondo le specifiche definite dal presente Contratto di

Servizio.

2.4 L’Ente consente l’inserimento del logo di Trentino Riscossioni S.p.A. all’interno di ogni documento che rientri nell’oggetto del presente contratto.

Art. 3

DURATA ED EFFICACIA

3.1 L’efficacia del presente contratto coincide con la sottoscrizione dello stesso e ha durata **fino al 31 dicembre 2025**.

3.2 L’attività e/o la funzione è affidata con le seguenti decorrenze:

- a) con riferimento all’art. 2.1 lett. a), per le posizioni da riscuotere **affidate dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 31 dicembre 2023**
- b) con riferimento all’art. 2.1 lett. d) per le posizioni da riscuotere **affidate dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 31 dicembre 2025**;

3.3 Il presente Contratto può essere integrato, modificato o prorogato con successivi atti aggiuntivi.

3.4 Il presente Contratto può essere altresì integrato con un disciplinare tecnico il cui contenuto è concordato tra la Società e l’Ente.

Art. 4

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

4.1 Le attività affidate ai sensi del presente Contratto possono essere svolte dalla Società direttamente ovvero, ferma restando la responsabilità della Società, avvalendosi di soggetti in possesso di adeguate capacità ed esperienze ed ove previsto abilitati ai sensi di legge.

4.2 Nello svolgimento delle attività affidate, la Società si impegna in particolare:

- a svolgere la propria attività con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel rispetto degli standard operativi;
- ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e

ad estenderlo ai propri collaboratori e fornitori di servizi;

- a prestare informazione ed assistenza agli utenti in merito alle attività affidate;
- a conformare il proprio operato riguardo la materia tributaria alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente) in quanto applicabili;
- al mantenimento e all'aggiornamento del sito web su Internet nel quale è pubblicata ogni notizia ed informazione utile per gli utenti;
- ad inviare il prospetto e la relativa nota informativa dei saldi contabili a credito e a debito al 31 dicembre di ogni anno, come previsto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.;
- a rendere, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, il conto della propria gestione nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti e dal regolamento di Contabilità dell'Ente;
- a valutare, in caso di modifica del software o di altre funzionalità, i conseguenti costi diretti e indiretti a carico dell'Ente, per i quali la Società produrrà ogni sforzo per ridurli al minimo.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'ENTE

5.1 L'Ente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere possibile la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

5.2 L'Ente si obbliga, in particolare:

- a mettere a disposizione della Società le banche dati aggiornate, di qualsiasi natura, finalizzate alla puntuale consultazione anche per via massiva;
- ad inviare alla Società la lista delle posizioni da riscuotere, distinte a seconda

del tipo di entrata e della modalità di riscossione, contenenti i dati necessari per effettuare la riscossione delle entrate affidate ai sensi dell'art. 2, nel rispetto dei termini indicati negli allegati tecnici, fermo restando che, laddove venissero trasmessi successivamente, la Società provvederà a lavorarli ugualmente senza tuttavia assumere a proprio carico alcuna responsabilità in ordine ad eventuali decadenze e/o prescrizioni che dovessero maturare;

- relativamente alle procedure automatizzate realizzate per la gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società, a mantenerle a proprie spese e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti;
- a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche ai regolamenti ed agli altri provvedimenti amministrativi dell'Ente che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi o sull'esercizio delle funzioni;
- a mettere a disposizione della Società beni e attrezzature a titolo gratuito, qualora necessari, secondo modalità concordate di volta in volta;
- a consentire, su esplicita richiesta della Società, l'accesso a tutti i documenti relativi al procedimento;
- ad adottare le regole per la rateizzazione così come dettagliate all'art. 4 allegato D del presente contratto (solo per gli Enti che affidano la riscossione coattiva);
- a girocontare alla Società, eventuali pagamenti erroneamente confluiti sul conto corrente dell'Ente ad eccezione degli incassi spontanei relativi alle sanzioni amministrative.

Art. 6

RIVERSAMENTO

6.1 Le entrate riscosse dalla Società ai sensi del presente Contratto sono riversate

all’Ente al netto dell’importo di cui all’art. 7 entro il decimo giorno successivo allo scadere della decade d’incasso, salvo maggior termine disposto dall’Ente. Qualora la somma riversata non sia sufficiente a coprire gli importi dovuti alla Società, la parte residua di detti importi verrà trattenuta in occasione del riversamento successivo.

6.2 Limitatamente alle entrate IMIS (imposta immobiliare semplice) le somme riscosse sono riversate all’Ente al netto dell’importo di cui all’art. 7 entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data della valuta dell’incasso, salvo maggior termine disposto dall’Ente.

6.3 Si definiscono riscosse le entrate che risultano accreditate sui conti della Società.

Per giorno di riscossione s’intende la data di valuta dell’accredito sui conti della Società.

Nel caso di riscossioni per le quali non è possibile riconciliare l’importo per cause non imputabili alla Società, per giorno di riscossione si intende quello di attribuzione dell’incasso all’Ente ed all’entrata.

Art. 7

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

7.1 Per l’esecuzione delle attività affidate con il presente contratto, l’Ente riconoscerà alla Società le tariffe stabilite dal Comitato d’indirizzo previsto dalla convenzione per la *Governance* della Società e vigenti al momento della stipula del contratto (vedi allegato E).

7.2 Il compenso dovuto alla Società verrà corrisposto dall’Ente mediante pagamento della fattura entro trenta giorni dalla data di emissione. In caso di riscossione diretta sui conti correnti della Società, il corrispettivo verrà compensato con le modalità previste all’art. 6 del presente Contratto.

Art. 8

RENDICONTAZIONE

La Società mette a disposizione tempestivamente sul proprio sito web la

rendicontazione diversificata in funzione delle singole entrate, con possibilità di distinguere nei riversamenti, tra importo lordo, compensi, IVA, oneri, anticipazioni, altri importi a debito/credito e riversato netto. Inoltre, vi è la possibilità di visualizzare copia degli avvisi di pagamento, delle relate di notifica ed effettuare il download dei flussi.

Art. 9

SEGRETO D'UFFICIO E TUTELA DELLA PRIVACY

9.1 Le notizie relative all'attività oggetto del presente Contratto comunque venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgare a terzi, né possono essere utilizzate da parte degli stessi, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Contratto. 9.2 Le parti si impegnano a trattare i dati necessari alla gestione della presente procedura nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, GDPR) e della normativa nazionale in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018).

9.3 In relazione al presente contratto, Titolare del trattamento è _____, che determina le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del GDPR e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento dopo aver verificato che presentino garanzie idonee per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dati nel rispetto del GDPR.

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la Sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

9.4 Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, Trentino Riscossioni S.p.A. viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti del Titolare, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte di Trentino Riscossioni S.p.A., deve avvenire

esclusivamente in ragione del servizio affidato. Pertanto, con la stipula del presente contratto, Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a Responsabile del Trattamento (Regolamento UE 2016/679)" per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso con cui stabilisce in via esemplificativa ma non esaustiva: la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi i diritti del Titolare del trattamento. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'eventuale conservazione dei dati sarà effettuata sino alla scadenza dei termini di legge o, in caso di contenzioso, sino alla definizione dello stesso per legittimo interesse del responsabile nominato ai sensi dell'art. 6 punto c), e) ed f) del GDPR.

Art. 10

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO

Le funzioni di direttiva, di indirizzo e controllo analogo congiunto sulle attività affidate alla Società sono esercitate dal Comitato di Indirizzo ai sensi della convenzione per la "governance".

Art. 11

REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La parte che rileva un grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali, trascorso infruttuosamente tale termine il Contratto può essere risolto.

È inoltre causa di risoluzione del presente Contratto l'eventuale recesso da parte dell'Ente dalla convenzione per la *governance* delle Società di sistema.

Art. 12

ONERI FISCALI

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto, conservato in originale dalla Società, è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale e comunque riguardante prestazioni soggette ad I.V.A..

Ente _____

Trentino Riscossioni S.p.a.

Il _____

Il Presidente

Le sottoscrizioni del presente contratto vengono apposte in forma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

A- - RISCOSSIONE ORDINARIA

D- - RISCOSSIONE COATTIVA

E - TARIFFE IN VIGORE

ALLEGATO A

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA

1. PRINCIPI GENERALI

L'Ente può affidare alla Società la riscossione ordinaria delle entrate tributarie o patrimoniali con o senza avvisatura e la riscossione dell'Imis. La Società si occupa di tutte le fasi che vengono meglio dettagliate nel capitolo successivo.

2. SEQUENZA PROCEDURALE

2.1 Riscossione ordinaria

La riscossione ordinaria delle entrate (tributarie o patrimoniali) derivanti da lista di carico o documentazione analoga viene effettuata da Trentino Riscossioni con la seguente procedura standard:

- a) la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato e trasmesso almeno 60 giorni prima della scadenza della prima rata;
- b) la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrando quelli necessari alla corretta riscossione dell'entrata e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni debitorie (cosiddetta minuta di stampa) per l'approvazione;
- c) la Società predisponde il layout di stampa e le procedure conseguenti (es: l'invio dell'anteprima di stampa);
- d) la Società provvede alla stampa e al recapito dei documenti cartacei e/o alla trasmissione in formato elettronico (notifica tramite e-mail/PEC, sistema di interscambio per fatture elettroniche o altri eventuali servizi di recapito digitale) e ad altre eventuali attività connesse (ad esempio supporto alla conservazione a norma di legge delle fatture elettroniche trasmesse);
- e) la Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli

artt. 6 e 8 del contratto di servizio;

f) l'Ente trasmette in formato elettronico alla Società, che mette a disposizione un apposito portale, i provvedimenti di sospensione e di discarico parziale o totale;

g) la Società monitora i mancati pagamenti e gli insoluti; in accordo con l'Ente predispone e trasmette il sollecito bonario;

h) su richiesta dell'Ente, la Società provvede ad aggiornare gli indirizzi degli avvisi non recapitati e alla successiva rispedizione.

2.2 Riscossione ordinaria – IMIS

La riscossione ordinaria dell'IMIS viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

a) la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato e trasmesso di norma almeno 60 giorni prima della scadenza della prima rata;

b) la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrando quelli necessari alla corretta riscossione dell'entrata e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni debitorie (cosiddetta minuta di carico) per l'approvazione;

c) la Società predispone il layout di stampa e le procedure consequenti (es: l'invio dell'anteprima di stampa);

d) la Società provvede alla stampa e al recapito dei documenti cartacei e/o alla trasmissione in formato elettronico (notifica tramite e-mail/PEC o altri eventuali servizi di recapito digitale);

e) la Società accede al dettaglio delle singole posizioni debitorie pagate direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di procedere con la riconciliazione degli incassi. Qualora la Società sia impossibilitata ad accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, sarà onere dell'Ente inviare alla Società il flusso delle posizioni debitorie pagate;

- f) eventuali ulteriori canali di incasso dovranno essere concordati tra l'Ente e Trentino Riscossioni mediante scambio di corrispondenza modificativo del presente paragrafo;
- g) la Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6 e 8 del contratto di servizio;
- h) l'Ente può richiedere, in alternativa all'attività di riscossione ordinaria IMIS, il solo invio delle note di cortesia (attività di cui alle lettere a, b, c, d sopra riportati).

2.3. Riscossione spontanea senza avvisatura

La riscossione spontanea senza avvisatura viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

- a) l'Ente fornisce alla Società l'elenco delle entrate da riscuotere;
- b) il contribuente accede al portale web messo a disposizione dalla Società, seleziona la tipologia di entrata, inserisce gli eventuali dati richiesti (ad esempio dati anagrafici, causale di pagamento), indica l'importo ed effettua il pagamento;
- c) la Società gestisce l'attività connessa agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6 e 8 del contratto di servizio.

2.4 Rimborси

Qualora la Società riscontri un pagamento non dovuto (sia esso un pagamento in eccesso che un pagamento non dovuto ad esito di un discarico disposto dall'Ente creditore) è tenuta a richiedere all'Ente titolare del credito l'autorizzazione per provvedere al rimborso. L'Ente s'impegna a riscontrare tale richiesta entro quindici giorni solari, al fine di autorizzare l'eventuale riaccredito al Contribuente. In mancanza di riscontro da parte dell'Ente decorsi i 15 giorni:

- per le entrate tributarie la Società provvederà a riversare le somme all'Ente;

- per le entrate patrimoniali la Società è autorizzata a rimborsare il Contribuente.

2.5 Rateazioni delle entrate extratributarie

L'importo minimo rateizzabile, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che potrà essere dettagliata nel disciplinare tecnico previsto all'art 3 comma 4 del contratto di servizio, è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno euro 30,00.

La decadenza dal beneficio della rateazione avviene al mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate.

Potranno essere concesse le rate secondo il seguente schema:

- importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
- importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
- importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
- importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate;
- importi superiori a 20.000,00: massimo 120 rate.

Per i debiti di importo superiore a euro 20.000 è prevista la presentazione di idonea garanzia, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Ente ha la facoltà di derogare in merito all'obbligo di presentazione della garanzia e l'eventuale tipologia.

Sulle somme rateizzate è applicato l'interesse moratorio calcolato in base al vigente tasso di interesse legale.

ALLEGATO D

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETTERA D

1. PRINCIPI GENERALI

L'Ente può affidare, anche disgiuntamente, le fasi pre-coattive (sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo) e quelle strettamente coattive (ingiunzione/accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva, attività cautelari ed esecutive), giudiziali ed extragiudiziali, riguardanti le entrate tributarie e patrimoniali. Ciò può avvenire in qualsiasi fase della riscossione: è quindi possibile affidare le entrate la cui riscossione ordinaria è già svolta dalla Società, così come le entrate gestite nella fase ordinaria della riscossione direttamente dall'Ente nonché le entrate per le quali l'Ente abbia già effettuato una parte della procedura pre-coattiva o coattiva.

La Società è autorizzata a stabilire le modalità e le tempistiche operative nel rispetto del presente allegato e delle indicazioni del Comitato di indirizzo.

La Società si impegna a nominare all'interno del proprio organico il Responsabile del procedimento che dovrà essere indicato su gli atti emessi.

2. SEQUENZA PROCEDURALE

La riscossione pre-coattiva e coattiva derivante da lista di carico viene effettuata dalla Società con la seguente procedura standard:

2.1 Presa in carico della pratica:

- la lista delle posizioni da riscuotere viene fornita dall'Ente esclusivamente in formato elettronico concordato, e trasmesso almeno 180 giorni prima del termine di decadenza/prescrizione del credito impegnandosi a rispettare le modalità indicate dalla Società;
- la Società elabora i dati contenuti nella lista delle posizioni da riscuotere integrandoli con

quelli necessari alla corretta riscossione e trasmette all'Ente il riepilogo delle posizioni debitorie (c.d. minuta di carico) per l'approvazione;

- l'Ente, con l'approvazione della "minuta di stampa", garantisce che i crediti affidati alla Società siano certi, liquidi ed esigibili.

2.2. Fase pre-coattiva: sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo

(opzionale):

- la Società provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) del sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo;
- qualora l'Ente abbia affidato alla Società anche la riscossione ordinaria (art. 2 comma 1 lettera A), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia dalla Società nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

2.3 Fase coattiva

2.3.1 Ingiunzione fiscale:

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla stampa e alla notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910;
- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo (di cui al punto 2.2 del presente allegato), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabilite con l'Ente.

2.3.2 Accertamento esecutivo/intimazione con funzione esecutiva:

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede alla predisposizione della stampa, alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'accertamento esecutivo, nel caso di entrate di natura tributaria, ovvero dell'intimazione di pagamento con efficacia esecutiva, nel caso di entrate di natura

patrimoniale, ai sensi della legge n. 160 del 19/12/2019 e ss.mm.;

- qualora la Società abbia gestito per conto dell'Ente la fase ordinaria e l'eventuale fase relativa al sollecito di pagamento/atto di liquidazione del tributo (di cui al punto 2.2 del presente allegato), la lista delle posizioni da riscuotere viene predisposta in autonomia nel rispetto delle tempistiche stabiliti con l'Ente.

2.4 Presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi in proprio dall'Ente:

- la Società, per le casistiche previste dalla normativa vigente, provvede all'acquisizione degli atti esecutivi emessi in autonomia dall'Ente e non pagati nei termini previsti. L'Ente è tenuto a comunicare alla Società la data di notifica positiva dell'atto esecutivo. Tale attività consiste nell'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione, alla stampa e alla notifica (anche tramite PEC o altri servizi di notifica digitale certificati) dell'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi emessi dall'Ente, ai sensi della legge n. 160 del 19/12/2019;
- Periodicamente la Società invia un atto di presa in carico e sollecito con tutti gli atti esecutivi pervenuti nel periodo in modo da garantire maggiore efficacia al recupero. La notifica verrà effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

2.5 Sollecito post ingiunzione

Per le posizioni non pagate, la Società provvede alla stampa e recapito di un sollecito di pagamento che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci garantendo maggiore efficacia al recupero.

2.6 Avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73

Per le posizioni non pagate, la Società provvede all'emissione e notifica (anche tramite servizi di notifica digitale certificati) dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 dpr. n. 602/73 che aggrega eventuali crediti di altri Enti Soci, garantendo maggiore efficacia al recupero. Tale

avviso, oltre a sollecitare ulteriormente il pagamento, ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali e di rinnovare i termini per l'avvio delle attività esecutive.

2.7. Misure cautelari ed azioni esecutive

Per le posizioni non pagate la Società, decorso il termine per il pagamento degli atti di cui ai punti precedenti, intraprende l'indagine di solvibilità sul debitore al fine di verificare la sussistenza di beni o dei redditi aggredibili. In base alle regole stabilite dal Comitato di indirizzo, la Società valuterà quale sia l'attività più opportuna da intraprendere in relazione al *quantum* dovuto ed alla legislazione vigente, attivando:

2.7.1 le misure cautelari, quali:

- il fermo amministrativo dei beni mobili del debitore iscritti nei pubblici registri (dandone preventiva comunicazione al debitore);
- l'iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili (dandone preventiva comunicazione al debitore).

2.7.2 le azioni esecutive, quali:

- il pignoramento presso terzi (ad esempio di salari e stipendi, pensioni, fitti e pigioni, di somme depositate presso istituti bancari, etc.);
- il pignoramento e la relativa vendita forzata di beni mobili registrati;
- l'espropriazione immobiliare diretta e l'intervento nelle procedure esecutive già avviate.

2.8 Riconciliazione e riversamento

La Società gestisce tutte le attività connesse agli incassi, alla corretta riconciliazione, al riversamento delle somme riscosse e alla rendicontazione secondo quanto indicato negli artt. 6 e 8 del contratto di servizio.

2.9 Atti modificativi del credito

L'Ente trasmette in formato elettronico, anche utilizzando il portale messo a disposizione dalla Società, i provvedimenti di sospensione e di discarico parziale o totale.

2.10 Rimborsi

La Società in qualità di titolare della funzione, qualora riscontri un pagamento non dovuto (sia esso un pagamento in eccesso che un pagamento non dovuto ad esito di un discarico disposto dall'Ente creditore) provvede in autonomia a rimborsare il Contribuente.

3. AGGIO ED ONERI A CARICO DEL DEBITORE

Quale remunerazione per l'attività di riscossione coattiva, la Società richiederà al debitore la corresponsione dell'aggio nella misura di cui al D.Lgs. n. 112 del 13.04.1999 e ss.mm., degli oneri di riscossione di cui della legge n. 160 del 19/12/2019 e ss.mm. oltre al rimborso delle spese postali, di notifica nonché di quelle tabellari inerenti la procedura esecutiva.

4. RATEAZIONI

L'importo minimo rateizzabile, a condizione che il debitore dichiari di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che potrà essere dettagliata nel disciplinare tecnico previsto all'art 3 comma 4 del contratto di servizio, è pari ad euro 60,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi, per cui l'importo delle singole rate deve essere di almeno euro 30,00.

La decadenza dal beneficio della rateazione avviene al mancato pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate

Potranno essere concesse le rate secondo il seguente schema:

- importi fino a 1.000,00: massimo 18 rate;
- importi da 1.000,01 a 2.000,00: massimo 36 rate;
- importi da 2.000,01 a 3.500,00: massimo 60 rate;
- importi da 3.500,01 a 20.000,00: massimo 72 rate.
- Importi superiori a 20.000,00: massimo 120 rate.

Per i debiti di importo superiore a euro 20.000 è prevista la presentazione di idonea garanzia, da prestarsi mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. L'Ente ha la facoltà di derogare in merito all'obbligo di presentazione della garanzia e l'eventuale tipologia.

Sulle somme rateizzate è applicato l'interesse di cui all'art. 21, comma 1, del DPR n. 602/1973.

5. DISCARICHI E GESTIONE DELL'INESIGIBILITÀ

5.1 Comunicazioni di inesigibilità

A cadenza periodica, la Società proporrà delle liste di posizioni per le quali è stato infruttuosamente tentato il recupero del credito o per le quali esiste un importo residuo minimale.

5.2 Verifiche su comunicazioni di inesigibilità

L'Ente potrà verificare le liste di posizioni di cui al punto 5.1 e le procedure attivate dalla Società per il recupero del credito, consultabili sul portale messo a disposizione dalla medesima, e altresì indicare eventuali osservazioni utili per proseguire il recupero del credito. In mancanza di comunicazioni formali da parte dell'Ente, trascorsi 180 giorni dalla notifica delle liste di cui al punto 5.1, le posizioni per le quali non si hanno nuovi elementi o osservazioni da parte dell'Ente saranno discaricate d'ufficio.

Si considerano in ogni caso discaricate e quindi restituite le posizioni che residuano per un ammontare fino ad euro 100,00.

A fronte delle posizioni discaricate Trentino Riscossioni invierà all'Ente la richiesta di rimborso degli oneri collegati all'inesigibilità (es. rimborso delle spese di notifica, tabellari, ...) secondo le regole tempo per tempo vigenti così come validate dal Comitato di indirizzo.

Il credito per le posizioni per le quali la Società ha chiesto il discarico, comprese quello fino a 100 euro, non potrà essere oggetto di prescrizione per almeno un anno decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'Ente delle liste di cui al punto 5.1.

La Società risponde in ordine a decadenze e/o prescrizioni ed altro che dovessero derivare da propri errori o inadempienze.

Trentino Riscossioni S.p.A.
 Via Jacopo Aconcio 6 – 38122 Trento
 0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
 info@trentinoriscussionispa.it
 www.trentinoriscussionispa.it

**SISTEMA TARIFFARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA TRENTINO RISCOSSIONI
 PER GLI ENTI SOCI (al netto dell'iva)**

1) RISCOSSIONE SPONTANEA DELL'IMIS

Attività	Tariffa
Solo generazione Pdf	€ 0,05
Invio nota di cortesia senza incasso (3 fogli)	€ 0,82
Incasso e invio nota di cortesia (F24 – rata unica)	€ 1,50
Incasso e invio nota di cortesia (F24 – due rate)	€ 1,00
Incasso senza invio della nota di cortesia – rata unica	€ 0,70
Incasso senza invio della nota di cortesia – due rate	€ 0,60

**2) RISCOSSIONE SPONTANEA DELLA TARIFFA/TASSA RIFIUTI, DEI CANONI IDRICI E DELLE ALTRE
 ENTRATE DA RISCUOTERE COLLEGATE AD UNA LISTA DI CARICO**

Modalità di riscossione	Compenso applicato sul riscosso e minimo per documento
Un documento annuale con 1 rata	1,2% min. Euro 1,50
Un documento annuale con 2 rate	1,4% min. Euro 2,00
Un documento annuale con 3 rate	1,6% min. Euro 2,50
Un documento annuale con 4 rate	1,8% min. Euro 3,00
Due documenti annuali con 1 rata	1,8% min. Euro 1,50

Sono inoltre applicati i seguenti costi:

- nel caso di invio reiterato di uno stesso flusso, causato dalla modifica da parte dell'Ente di dati errati/incongruenti, dopo la prima attività di correzione (gratuita) verrà applicata una commissione pari ad € 100,00 per ogni blocco, anche parziale, di 500 posizioni del quale il flusso risulta composto, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun flusso;
- per i carichi effettuati manualmente da Trentino Riscossioni, sarà applicato un costo orario pari ad € 50,00;
- verrà applicata una commissione pari ad € 3,00 per ogni reso postale rispedito e/o per ogni sollecito inviato.

3) CONTROLLI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

Modalità di effettuazione dei controlli	Tariffa applicata
Controllo (analisi delle posizioni, valutazione tecnico/giuridica delle stesse e calcolo del tributo)	22% di quanto introitato dall'Ente con un fisso pari ad € 20,00 per ogni posizione controllata
Come sopra più la stampa dell'avviso di accertamento	23% di quanto introitato dall'Ente con un fisso pari ad € 20,00 per ogni posizione controllata

Trentino Riscossioni S.p.A.
 Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
 0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
 info@trentinoriscussionispa.it
 www.trentinoriscussionispa.it

Sono inoltre applicati i seguenti costi, a carico dell'Ente:

- appuntamenti con il Contribuente: € 15 ad appuntamento;
- accertamenti con adesione: € 50 a posizione (oltre alla tariffa prevista);
- ravvedimenti operosi: compenso del 23% + € 20 a posizione;
- predisposizione 336: € 20 a posizione;
- annullamenti/modifiche per cause non dipendenti da Trentino Riscossioni: compenso del 23% + € 20 a posizione.

4) GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Le tariffe sono le seguenti, differenziate in base alla fascia in cui si colloca l'importo medio delle violazioni accertate:

Fascia	Compenso	Importo minimo	Importo massimo
1	10%	€ 0,00	€ 49,99
2	9%	€ 50,00	€ 74,99
3	8%	€ 75,00	€ 99,99
4	7%	€ 100,00	€ 124,99
5	6%	€ 125,00	€ 1.000,00

In caso di importo incassato annuo superiore ad 1.000.000 di Euro, il compenso non potrà comunque superare il 7%.

- Oltre alla tariffa sopra esposta, sono a carico del committente le spese relative al servizio postale e quelle per eventuali visure a pagamento.

Per l'eventuale riscossione spontanea all'estero, in aggiunta a quanto sopra:

- Rimborso di quanto puntualmente fatturato dalla Società specializzata incaricata della riscossione.

In caso di mancata riscossione nulla viene richiesto all'Ente affidatario.

Recupero crediti:

- In caso di mancato recupero, nulla viene richiesto all'Ente affidatario, a meno che non si tratti di discarico determinato da errore da parte dell'Ente: in questo caso saranno addebitate le spese sostenute dalla società specializzata.
- Da un minimo di € 30 + IVA ad un massimo pari all'importo portato a recupero (accordo UNIREC – ADICONSUM 19.2.2010)

5) RISCOSSIONE PRE-COATTIVA, COATTIVA E CONTENZIOSO

Sollecito di pagamento/Atto di liquidazione

Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
• 7% delle somme riscosse	• Nessuno

Trentino Riscossioni S.p.A.
 Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
 0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
 info@trentinoriscussionispa.it
 www.trentinoriscussionispa.it

Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti NON soggetti alla legge di bilancio 2020*)	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 30 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere
Ingiunzione di pagamento (per entrate/enti soggetti alla legge di bilancio 2020*)	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla data di notifica positiva, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600)
Accertamento esecutivo/Intimazione con funzione esecutiva	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto, nessuno
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere più l'eventuale differenza tra il 3% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 60 ed entro 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 3% della somma da riscuotere (con tetto di 300 euro)
<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto è pari all'eventuale differenza tra il 6% e la quota corrisposta dal contribuente 	<ul style="list-style-type: none"> • se il pagamento avviene dopo 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto, la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere (con tetto di 600 euro)
Accertamento esecutivo già notificato dall'Ente	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • la tariffa è pari al 6% della somma da riscuotere 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuno
Preavviso ed iscrizione fermo amministrativo ed altre procedure cautelari/esecutive	
Compenso a carico dell'Ente	Compenso a carico del Contribuente
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno 	<ul style="list-style-type: none"> • 6% della somma da riscuotere, indipendentemente da quando avviene il pagamento

Trentino Riscossioni S.p.A.
Via Jacopo Aconio 6 – 38122 Trento
0461 495579

trentinoriscussionispa@pec.provincia.tn.it
info@trentinoriscussionispa.it
www.trentinoriscussionispa.it

Inesigibilità: oneri richiesti

- Spese di notifica dell'ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti post-ingiunzione
- Spese degli eventuali solleciti pre-ipoteca
- 50% degli importi tabellari nazionali per le attività cautelari/esecutive

* Legge n. 160 del 19/12/2019 (legge di bilancio dello Stato per il 2020) e ss.mm., in particolare l'art. 1 commi 784-814, che, a decorrere dal 2020, stabilisce nuove modalità e regole per la riscossione coattiva delle entrate degli Enti indicati all'art. 1 comma 784 e limiti ai costi addebitabili al contribuente così come indicati all'art. 1, comma 803 lettera a).

La fatturazione all'Ente beneficiario comprende sia il compenso di propria spettanza sia la quota a carico del Contribuente, nonché tutta l'IVA.

Le spese esecutive e di notifica vengono man mano sommate al debito del Contribuente.

Sono inoltre applicati i seguenti oneri:

- Un importo fisso pari ad Euro 10,00 per ogni pratica lavorata in caso di trasmissione cartacea e non telematica.

6) Riscossione sanzioni amministrative

Le tariffe sono le seguenti:

- 13% del riscosso se non è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di caricamento manuale dei dati (data-entry);
- 16% del riscosso se è richiesto a Trentino Riscossioni di effettuare l'attività di data entry.

Oltre alle tariffe sopra esposte, saranno richiesti i rimborsi delle spese postali e delle eventuali visure effettuate nelle banche dati a pagamento sostenute da parte di Trentino Riscossioni.

7) Attività comuni a tutti i servizi

- Euro 0,20 per ogni foglio aggiuntivo che non modifichi le spese postali;
- Euro 0,50 per ogni foglio aggiuntivo che modifichi le spese postali;
- Euro 0,90 per ogni comunicazione da inviare ai Cittadini;
- Euro 50,00/ora per ogni attività straordinaria.

Ultimo aggiornamento documento il 04/10/2021